

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NO PROFIT "FormAzioneIn.EU"

Art. 1 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. Può essere modificato con deliberazione della assemblea con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 2 - (Scopo)

Le specifiche finalità dell'associazione sono: Promuovere la cultura della Information Technology nella vita quotidiana delle persone, studiare l'impatto di nuove tecnologie di comunicazione di connettività e di scambio di valori nel WEB; Avviare e gestire percorsi formativi attraverso incontri, eventi, seminari, divulgazioni, utili a scoprire i vantaggi delle nuove tecnologie basate sulle blockchain; Guidare le imprese, i professionisti e più in generale i giovani nello sviluppo di idee innovative e relative applicazioni, mediante la divulgazione e lo studio dei progetti di sostenibilità economico finanziaria; Collaborare con istituti tecnici, enti pubblici e privati, nella ricerca, nello sviluppo e nella progettazione di fondi strutturali e fondi privati, ai sensi delle normative nazionali ed europee del settore di riferimento.

Art. 3 - (Ambito di attuazione delle finalità)

L'associazione "FormAzioneIn.EU" opera nella provincia di Venezia, con possibilità di diffondere il suo oggetto e i suoi valori in tutto il territorio nazionale ed anche all'estero.

Art. 4 - (Adesione - Diritti - Doveri)

Possono aderire all'associazione tutte le persone che ne facciano richiesta condividendo le finalità di cui all'art. 2; l'adesione all'associazione è accolta dal consiglio direttivo su domanda del richiedente anche mediante procedure informatiche; gli aderenti all'associazione hanno il diritto di eleggere gli organi istituzionali previsti dal presente statuto; gli aderenti all'organizzazione possono essere rimborsati dalle spese vive sostenute per conto dell'Associazione se preventivamente autorizzate; gli aderenti all'organizzazione possono svolgere la propria attività in modo personale, gratuito, con spirito

di solidarietà e buona fede; l'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione; l'esclusione è deliberata dall'assemblea, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento.

Art. 5 - (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'associazione : **l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente.**

- **L'assemblea:** è composta da tutti gli aderenti all'assemblea; è presieduta dal presidente dell'associazione; l'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del presidente; l'assemblea può essere convocata su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; il presidente convoca l'assemblea con le modalità previste dal regolamento; l'assemblea è validamente costituita quando interviene un terzo dei componenti; l'assemblea, con la maggioranza assoluta dei presenti può revocare il presidente e proporre una nuova candidatura che sarà messa all' odg in una assemblea straordinaria da convocarsi entro 15 giorni; le regole del funzionamento dell'assemblea sono stabilite dal regolamento di esecuzione del presente statuto; l'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti; la deliberazione di modificazione dello statuto avviene a maggioranza di voti dei componenti l'associazione; i voti sono palesi, tranne quelli riguardanti pareri sulle persone; le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente del direttivo e sottoscritto dal presidente; il verbale è tenuto, a cura del presidente o del segretario, nella sede dell'organizzazione così come il libro dei soci; ogni aderente all'associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

- **Il consiglio direttivo:** è costituito da cinque membri, inizialmente eletti tra i promotori dell'associazione che ne assumono la carica per il periodo intercorrente dalla data di costituzione alla convocazione della prima assemblea, che dovrà avvenire entro dodici mesi; il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno tre componenti; il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno due membri dello stesso;

- **Il presidente:** viene eletto dall'assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza dei presenti; il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile; un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente; il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la medesima; il presidente presiede l'assemblea e il comitato direttivo ; sottoscrive il verbale dell'assemblea e cura che sia custodito presso la sede della organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

Art. 6 - (Le risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da: i contributi degli iscritti; le sponsorizzazioni commerciali occasionali; donazioni e lasciti; proventi da attività marginali

- **Contributi degli iscritti:** I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dal Consiglio direttivo; eventuali contributi straordinari, posti a carico degli aderenti sono deliberati dall'assemblea, che ne determina l'ammontare e l'utilizzo.

- **Sponsorizzazioni commerciali occasionali:** trattasi di sponsorizzazioni commerciali occasionali, sotto il limite annuale di 5.000 euro, raccolte da imprese, enti, ed istituti interessati, in occasione di particolari avvenimenti.

- **Donazioni e lasciti:** le erogazioni liberali in denaro e le donazioni a titolo di sostegno sono accettate dal Consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le iniziative correnti o con progetti esposti e approvati dall'assemblea; i lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dalla assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

- **Proventi derivanti da attività marginali e non commerciali:** trattasi di operazioni marginali rivolte agli associati nell'ambito di occasioni e manifestazioni determinate. Vengono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione e non potranno essere distribuiti tra gli associati; l'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che può essere funzionale al miglioramento strumentale e comunque in armonia con gli obiettivi dell'associazione.

Art. 7 - (Devoluzione dei beni)

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, le attività residue, dopo la liquidazione, saranno devolute ad Associazioni di volontariato insistenti nel territorio comunale, mentre i beni concessi in comodato potranno essere restituiti ai rispettivi proprietari.

Art. 8 - (Il Bilancio)

Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio di ciascuno anno. Dalla data di costituzione dell'associazione al 31 dicembre 2016 verrà redatto un bilancio temporale; il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo; il bilancio sia consuntivo che preventivo, sono controllati dal Consiglio direttivo; il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate; eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'assemblea; il bilancio consuntivo è approvato dalla assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti, entro i tre mesi successivi dalla fine di ogni esercizio; il bilancio consuntivo viene depositato presso la sede della organizzazione venti giorni prima della seduta, e può' essere consultato da ogni aderente; il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea nella stessa seduta con voto palese e con la maggioranza dei presenti.

Art. 9 - (Collaborazioni)

L'Associazione può giovare dell'opera di professionisti e di collaboratori di lavoro autonomo; i rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge; l'Associazione coopera con altri soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 10 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Mestre,